

Il bilancio delle società sportive professionistiche

La genesi, il sistema dei controlli sulla gestione, i
diritti alle prestazioni sportive.



Economia e gestione delle aziende dello sport.
Prof.ssa Elisa Rita Ferrari

Primo periodo: gli anni '60 e '70. Nascita e crescita dei club.

- Nascita delle moderne società calcistiche.
- Club costituiti in forma di associazione sportiva.
- Crescita della dimensione economica dei club al fine di competere per risultati sempre più prestigiosi:
 - aumento tasso tecnico e internazionalizzazione;
 - interessamento da parte dei media;
 - coinvolgimento del pubblico nella vicenda agonistica;
 - aumento del livello di indebitamento e del disavanzo di gestione.

Primo periodo: gli anni '60 e '70. La crisi del sistema e le cause.

La situazione di crisi che si estende ormai all'intero sistema, può essere ricondotta a due cause, tra loro interrelate:

- inadeguatezza organizzativa dei sodalizi sportivi, la cui forma associativa non può considerarsi congrua alla conduzione di un'attività economica che ha raggiunto dimensioni di un certo rilievo;
- gestione improntata spesso sull'improvvisazione del management abituato alla gestione di un'associazione sportiva della quale, viste le dimensioni ed i cambiamenti in corso, rimane oramai solamente il nome.

Primo periodo: gli anni '60 e '70. La riforma del 1966.

La FIGC, nel 1966, procede all'approvazione di due provvedimenti, finalizzati a guidare la transizione dalla forma associativa a quella societaria, condizione necessaria per iscriversi alle successive competizioni sportive:

- **delibera del Consiglio Federale della FIGC del 16 settembre 1966.** Si stabilisce lo scioglimento delle associazioni sportive calcistiche professionistiche e la nomina di un commissario straordinario per ciascuna di esse;
- **delibera del Consiglio Federale della FIGC del 21 settembre 1966.** Si delega la Presidenza Federale ad approvare e rendere obbligatoria l'adozione di uno "statuto tipo" per tutte le società professionistiche.

La riforma del 1966: l'oggetto sociale.

L'art. 3 dello statuto stabilisce che la società ha per oggetto la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, di tornei e di ogni altra attività calcistica in genere.

Si esclude, pertanto, qualsiasi altra finalità diversa da quella sportiva allo scopo di evitare che lo sport di “fine” possa divenire “mezzo” per la realizzazione di business alternativi.

La riforma del 1966: assenza dello scopo di lucro (soggettivo).

Lo statuto all'art. 22 prevede la destinazione di eventuali utili di bilancio nel quadro delle finalità di carattere sportivo perseguite dalla società.

In altri termini si riconosce, da un lato la legittimità da parte della impresa di generare ricchezza attraverso l'esercizio di un'attività sportiva (lucro oggettivo), ma al contempo ribadisce l'inammissibilità di poterla distribuire tra i soci sotto qualsiasi forma (divieto di lucro soggettivo).

La riforma del 1966: rappresentanti esterni tra i soci e partecipazioni azionarie.

Questa clausola, contenuta all'art. 5 dello statuto, riconosce alla FIGC la facoltà di acquisire una partecipazione azionaria nella società sino ad un ammontare massimo del 5% del capitale sociale.

Nello stesso articolo lo statuto tipo vieta ad ogni società professionistica l'acquisto di azioni o quote in altre realtà con il medesimo oggetto sociale (ovvero in altre società di calcio professionistiche).

La riforma del 1966: controllo esterno sulle scelte di gestione.

L'art. 19 dello statuto stabilisce la preventiva approvazione, da parte degli organi federali, di tutte le deliberazioni societarie concernenti assunzione di mutui, rilascio di fidejussioni, creazioni di scoperti di conto corrente, e di ogni altra forma di finanziamento, oltre ad operazioni concernenti il rilascio di garanzie sui beni sociali e l'emissione di cambiali.

La riforma del 1966: le conseguenze.

Negli anni '70, la necessità di capitali sempre crescenti per competere a livello internazionale e l'impossibilità per gli azionisti di veder remunerato economicamente tale investimento — a causa del divieto di lucro soggettivo — portano alle seguenti conseguenze:

- ricerca di remunerazioni indirette (ritorni di immagine e di popolarità);
- scarsa attenzione alle condizioni di equilibrio economico e finanziario nella gestione;
- rincorsa esasperata, e a qualsiasi costo, del successo sportivo per aumento di prestigio e visibilità.

Secondo periodo: dal 1981 alla metà degli anni '90.

Con il D.L. 367/78 si sono poste le basi per la successiva approvazione della legge 23 marzo 1981, n. 91, “*Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*”, un intervento legislativo tanto atteso che si inserisce sulla scia di novità e sull'impostazione delineata dalle delibere del 1966.

Sul fronte dei contenuti, la legge 91/81 regola principalmente i seguenti aspetti:

- oggetto sociale e forma giuridica della società sportiva professionistica (SSP);
- sistema dei controlli federali;
- rapporto tra atleta e società e relative modalità di trasferimento.

La legge 91/81: oggetto sociale e forma giuridica della SSP.

- Per quanto riguarda la forma giuridica, la legge 91/81 all'art. 10 c. 1 attribuisce la capacità di stipulare contratti con atleti professionisti solo a società sportive costituite nella forma di S.p.A. o S.r.l.
- Con riguardo all'oggetto sociale, l'art. 10 c. 2 sancisce l'obbligo di reinvestire interamente gli eventuali utili prodotti dalla società per il “perseguimento della attività sportiva”.

La legge 91/81: il nuovo sistema di controlli federali.

- A norma dell'art. 12 c. 2, “tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni finanziarie, acquisti o vendita di immobili, o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle Federazioni Sportive Nazionali cui sono affiliate”.
- A norma dell'art. 13, “la federazione sportiva nazionale, per gravi irregolarità di gestione, può chiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore”.

Rapporto tra atleta e società: prima della legge 91/81.

Nel contesto precedente alla legge 91/81, il legame tra società sportiva e calciatore era disciplinato da due distinti e autonomi rapporti:

- 1) il *rapporto di lavoro sportivo*, che trovava origine nel contratto di ingaggio, sulla base del quale si definiva il compenso spettante al calciatore “professionista” a fronte della prestazione sportiva fornita;
- 2) il *rapporto di vincolo sportivo*, attraverso il quale la società poteva avvalersi del diritto esclusivo delle prestazioni sportive di un calciatore per tutta la durata della sua vita agonistica, nonché il potere di precludere al medesimo di prestare la propria opera al servizio di un'altra società.

Rapporto tra atleta e società: la legge 91/81.

La legge 91/81, all'art. 16, prevede esplicitamente la graduale abolizione del vincolo sportivo entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.

La cessione di un calciatore può avvenire a seguito di:

- *cessione del contratto* (art. 5); la norma stabilisce un termine risolutivo sulla durata massima del contratto che lega lo sportivo professionista alla relativa società pari a cinque anni. Tuttavia è consentita la cessione del contratto prima della scadenza, purché vi sia il consenso del giocatore e l'osservanza delle regole della relativa federazione;
- *trasferimento del calciatore* (art. 6); la norma prevede che l'atleta, alla scadenza del contratto, sia libero di stipulare un nuovo accordo con un'altra società, la quale è tenuta a corrispondere al club originario una indennità denominata Indennità di Preparazione e Promozione (IPP).

Terzo periodo: dal 1996 ai giorni nostri.

Il trend negativo sul fronte dei risultati economici non accenna a rallentare nemmeno nel corso degli anni '90, nonostante le fonti di introito crescano in maniera esponenziale, grazie soprattutto all'avvento delle televisioni a pagamento.

Negli anni '90, due eventi sono da rilevare:

- la sentenza Bosman;
- l'avvento della *pay tv / pay per view*.

La sentenza Bosman.

- Sentenza C-415/93 del 15 dicembre del 1995 della Corte di Giustizia europea che accoglie il ricorso del calciatore professionista Jean Marc Bosman, intentata presso la Corte di appello di Liegi nel 1993 contro varie organizzazioni sportive, tra cui l'UEFA, la Federazione belga e il club Royal Liegeois, ultima squadra in cui lo stesso Bosman ha militato.
- Oggetto del contendere:
 - il diritto di pretendere da un'altra società il pagamento di una determinata somma di denaro per il trasferimento di un proprio giocatore giunto a scadenza di contratto;
 - la facoltà concessa alle associazioni e federazioni sportive, nazionali ed internazionali, di includere nei rispettivi regolamenti norme che limitavano la partecipazione di giocatori stranieri, cittadini di Stati aderenti all'UE, alle competizioni sportive.

Gli interventi legislativi successivi alla sentenza Bosman (1).

In Italia si approva il D.L. 485/1996, in cui, oltre a confermare *l'abrogazione dell'IPP* (come da precedenti decreti non convertiti, D.L. 272/1996 e D.L. 383/1996), si apportano novità significative relative ai seguenti aspetti:

- *finalità di lucro*. Viene abolito il divieto di lucro soggettivo;
- *obbligatorietà del collegio sindacale*. Si deve considerare obbligatoria la nomina del collegio sindacale per le società sportive costituite in forma di S.r.l.;
- *modifica delle forme di controllo federale*. Si limita al solo ambito sportivo l'incidenza degli atti di controllo compiuti dalla federazione; viene abrogata la possibilità concessa alla stessa federazione di chiedere la messa in liquidazione della società e di devolvere al CONI l'eventuale eccedenza rispetto al valore nominale delle azioni distribuito ai soci.

Gli interventi legislativi successivi alla sentenza Bosman (2).

Il D.L. 485/96 trova la conversione in un provvedimento definitivo grazie alla legge 586 del 18 novembre 1996. Con questo passaggio vengono introdotte alcune novità rispetto alla precedente decretazione di urgenza riguardanti:

- *l'oggetto sociale*. “L’atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse e strumentali”;
- *i vincoli alla distribuzione dell’utile*. “L’atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10%, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva”.

L'avvento nel calcio delle televisioni a pagamento.

- ❖ Non è più il tifoso che si deve recare allo stadio per godersi l'incontro, ma è lo stadio che entra nelle case delle famiglie.
- ❖ L'ingresso delle televisioni nel mondo del calcio incrementa il numero di potenziali ed effettivi fruitori dello spettacolo, riversando un ammontare di denaro nelle casse delle singole società mai visto in precedenza.
- ❖ I ricavi per diritti tv, a livello di sistema, passano da circa 1 milione di euro della stagione 1980/81 a oltre 500 milioni di euro della stagione 2000/01.

Il circolo vizioso (1)...

- ❖ Nel giro di poco tempo, si assiste ad un generalizzato aumento degli stipendi e degli ingaggi dei migliori calciatori nel panorama mondiale, anche del valore dei relativi cartellini. Ciò ha provocato anche un incremento generalizzato degli ingaggi per il resto dei calciatori.
- ❖ In vigenza dell'IPP, pur in presenza di stipendi crescenti nel tempo, le somme corrisposte da una società all'altra per ottenere le prestazioni di un calciatore rimanevano all'interno del sistema, con lo svincolo immediato susseguente alla Bosman la ricchezza generata dal sistema inizia a spostarsi in misura sempre maggiore dalle società a favore degli stessi calciatori.

Il circolo vizioso (2)...

- ❖ Le maggiori somme pagate in stipendi generano un impoverimento generale dei club nonostante la significativa crescita del volume di affari generato.
- ❖ L'aumento degli stipendi dei calciatori determina un costo crescente per le società a fronte di una diminuzione “reale” degli introiti derivanti dalla cessione dei calciatori, sempre più incoraggiati a raggiungere la scadenza del contratto, per rivendicare un aumento dell'ingaggio.

Il circolo vizioso (3).

- ❖ Le società di calcio, mosse dalla ricerca del risultato sportivo e consapevoli degli effetti della sentenza Bosman sulla perdita di controllo sui giocatori, iniziano a riversare sistematicamente l'incremento dei proventi da diritti tv nel mercato per accaparrarsi le prestazioni dei migliori atleti, alimentando il circolo vizioso sulle remunerazioni corrisposte ai calciatori.
- ❖ Nel 2002/2003, a seguito della crisi generalizzata che investe il mercato delle tv a pagamento in Europa, scoppia la “bolla”. I contratti pluriennali stipulati con i giocatori vincolano i club che si ritrovano a dover sopportare pesanti costi fissi in bilancio a fronte di ricavi attesi in diminuzione.

Il decreto “salva calcio”.

All’inizio del 2003, il legislatore corre in soccorso ai club professionistici con l’emanazione del c.d. decreto “salva calcio”, approvato con la legge n. 27 del 21 febbraio 2003.

Si consente alle società sportive professionistiche di distribuire in dieci anni le svalutazioni derivanti da perdite durevoli di valore dei diritti di prestazione dei calciatori (DPC), anziché spesarle nell’esercizio in cui sono maturate.

Questo provvedimento consente di allentare la pressione delle perdite nei bilanci di queste società, limitando di fatto l’importo delle ricapitalizzazioni richiesto alle rispettive compagnie azionarie.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA
GESTIONE DELLE SOCIETÀ DI
CALCIO: NOIF, MANUALE DELLE
LICENZE UEFA E
RACCOMANDAZIONI CONTABILI

Le Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF).

- Le NOIF costituiscono il *corpus* normativo alla base dell'organizzazione della FIGC e delle società di calcio che partecipano ai campionati ufficiali istituiti dalle varie Leghe che la compongono.
- Sono emanate dal Consiglio Federale secondo le modalità stabilite dallo Statuto della FIGC.
- La parte che si occupa della dimensione economica e gestionale delle società di calcio è il titolo VI, dall'art. 77 all'art. 90 quater, denominato “Controlli sulla gestione economico finanziaria delle leghe e delle società professionistiche”.

La Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC).

Il COVISOC è un organismo tecnico istituito dall'art. 78 delle NOIF.

Ha il compito di svolgere per conto della FIGC:

- attività consultive in ordine ai sistemi e alle modalità di controllo sulla gestione delle società di calcio professionistiche (art. 79);
- attività di controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle società di calcio (art. 80);
- ispezioni e controlli (art. 87).

I documenti su cui si basa l'attività di controllo (1).

- In ordine agli aspetti contabili il nuovo art. 84 delle NOIF, “Contabilità e bilancio”, prevede che la contabilità debba essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge e utilizzando esclusivamente il piano dei conti approvato dalla FIGC.
- Le società associate nelle Leghe professionistiche hanno l'obbligo di depositare presso la FIGC il bilancio annuale e la relazione semestrale e di rispettare i principi contabili nazionali e internazionali.
- Il bilancio delle società della Lega Nazionale Professionisti (LNP) deve essere sottoposto alla revisione di una società iscritta nell'albo tenuto dalla CONSOB.

I documenti su cui si basa l'attività di controllo (2).

Le società appartenenti alla LNP devono periodicamente trasmettere alla COVISOC, secondo l'art. 85, i seguenti documenti:

- bilancio di esercizio;
- relazione semestrale;
- bilancio consolidato;
- budget;
- report consuntivo;
- emolumenti;
- ritenute e contributi;
- Prospetto VP/DF con indicazione del Rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari.

Gli indicatori di bilancio richiesti dalla COVISOC (sino alla stagione 2006/7).

Sino alla stagione 2006/7, il giudizio sull'equilibrio economico-finanziario delle società di calcio era demandato al rispetto di valori minimali assunti dai tre seguenti indicatori:

- Ricavi/Indebitamento (RI)
- Patrimonio netto contabile/Attivo patrimoniale (PA)
- Patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (PD)

Gli indicatori di bilancio richiesti dalla COVISOC (dalla stagione 2007/8).

Il nuovo sistema di controlli impone alle società della LNP, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun trimestre dell'esercizio, di far pervenire alla COVISOC il "Prospetto VP/DF" con l'indicazione del rapporto "Valore della Produzione/Debiti Finanziari":

- il VP da considerare è quello che risulta dal piano dei conti approvato dalla FIGC, corrispondente alla voce contraddistinta dalla lettera "A" del conto economico civilistico;
- i DF da considerare sono quelli che risultano dal piano dei conti; sono ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie risultanti dalla contabilità sociale alla voce disponibilità liquide.

Un nuovo sistema di indicatori: una proposta operativa.

Per migliorare e completare gli strumenti di controllo sulla gestione, una possibile soluzione potrebbe essere quella di sostituire il monitoraggio del solo VP/DF con un *set* di indicatori:

- *Incidenza del costo del lavoro sui ricavi* = (stipendi lordi giocatori + ammortamento DPC)/ ricavi netti
- *Livello di indebitamento* = mezzi di terzi (MT)/patrimonio netto (PN)
- *Quoziente di disponibilità* = attivo corrente (AC)/passivo corrente (PC)

Il Manuale delle Licenze UEFA.

- Il “Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA” rappresenta il primo ambizioso tentativo di introdurre un sistema di certificazione della qualità della gestione di una società di calcio professionistica (a partire dalla stagione 2004/2005).
- L’obiettivo del Manuale è quello di rafforzare e migliorare le condizioni di partecipazione delle singole società alle competizioni europee, con l’intento di garantire la regolarità delle competizioni, anche sotto il profilo economico-finanziario, attraverso un miglioramento degli standard organizzativi e gestionali.

Il piano dei conti unificato.

L'adozione del piano dei conti unificato è da considerarsi obbligatorio a norma dell'art. 84 delle NOIF. Il nuovo piano dei conti ha assunto una configurazione più orientata alle esigenze tipiche della contabilità generale, prevedendo una gerarchia delle voci, tra loro collegate, tale da consentire:

- ✓ l'utilizzo già nella fase della rilevazione contabile dei fatti di gestione, attraverso un livello informativo sufficientemente analitico delle voci previste nel piano;
- ✓ il raccordo di tale schema di dettaglio con i prospetti di stato patrimoniale e conto economico previsti nel codice civile.

Le Raccomandazioni contabili.

Si pongono l'obiettivo di fungere da guida in ordine ai criteri di valutazione delle principali poste di bilancio delle società di calcio.

Di norma, ognuna delle raccomandazioni contabili presenta un insieme di regole, interpretazioni e indicazioni che rispondono a una duplice funzione:

- interpretare sotto l'aspetto tecnico le norme di legge che fissano solo alcuni principi generali sulla formazione del bilancio;
- integrare e modificare, congiuntamente al piano dei conti, i prospetti contabili previsti dal codice civile nei casi in cui non si rispetti la clausola generale della normativa di bilancio.

**I DIRITTI ALLE PRESTAZIONI
SPORTIVE: NATURA E SIGNIFICATO
ECONOMICO NEL BILANCIO DI
ESERCIZIO**

Il significato di attività immateriale.

- Secondo il *Framework*, un'attività può essere definita come una risorsa controllata dall'impresa, risultato di eventi passati dalla quale sono attesi in futuro flussi di benefici economici.
- Lo IAS 38 definisce immateriale un'attività che presenta, congiuntamente, le seguenti caratteristiche: *è una risorsa non monetaria; identificabile; priva di consistenza fisica.*

Le condizioni per la rilevazione in bilancio delle attività immateriali.

La presenza delle caratteristiche che qualificano un'attività, secondo lo IASB, costituisce esclusivamente una condizione necessaria, ma non sufficiente alla capitalizzazione. Per poter essere rilevata in stato patrimoniale una risorsa – che soddisfa la definizione di attività – deve rispettare congiuntamente due ulteriori requisiti:

- deve essere probabile che ogni beneficio economico futuro, insito nel bene, affluirà all'impresa;
- la misurazione del relativo costo o valore deve avvenire in maniera attendibile.

I diritti alle prestazioni sportive secondo gli IAS/IFRS.

- I DPC rispondono a tutti i requisiti richiesti dagli IAS/IFRS per poter essere considerati un'attività immateriale.
- I DPC rappresentano risorse prive di consistenza fisica, agevolmente identificabili dal resto dell'impresa e dal valore di avviamento. La società, inoltre, possiede un controllo su tali diritti che risultano acquisiti nel passato, da cui ci si attende di ottenere futuri benefici economici.

Il significato economico dei DPC secondo la dottrina e i principi contabili nazionali.

Le posizioni emerse nella dottrina italiana possono essere ricondotte a tre distinti filoni:

- ❖ il primo, che attribuisce ai DPC natura di mero onere pluriennale;
- ❖ il secondo, che continua a vedere nei DPC un bene di natura immateriale;
- ❖ l'ultimo, che non riconosce ai DPC il significato di immobilizzazione e assegna ad essi natura di risconto pluriennale.

I diritti alle prestazioni sportive. Una possibile definizione.

- I DPC rappresentano, dunque, un *asset* – probabilmente il più importante – a disposizione dell'impresa sportiva.
- Secondo i principi nazionali, questa attività assume natura di bene immateriale, in quanto attribuisce alla società di calcio il diritto ad utilizzare in via esclusiva le prestazioni di un atleta, lungo l'intera durata del contratto.
- Sul fronte internazionale, la presenza di un contratto sottostante all'acquisizione dei DPC assicura alla società un diritto giuridicamente tutelato che garantisce il controllo sulla risorsa e che consente di considerare questa attività un *intangibile asset* anche sulla base dei requisiti richiesti dagli IAS/IFRS.